



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002

mailbox: clu@lnd.it
comunicazioniclru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 214 DATA COMUNICATO 07/05/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

COMUNICAZIONI	3796
Comunicazioni Segreteria.....	3796
4° Torneo della Pace Women	3796
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 17 Femminile	3796
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	3797
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	3798

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

4° Torneo della Pace Women

09 MAGGIO / 13 MAGGIO 2026

Convocazione Rappresentativa Regionale Under 17 Femminile

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Renato FRIZZA, convoca per Sabato 09 Maggio 2026, alle ore 13:15, presso lo **Stadio Comunale di Castiglione del Lago, Via Trappes**, le sottoelencate calciatrici:

A.S.D. DUCATO SPOLETO	Belpassi Arianna, Crisanti Maria.
NUOVA ALBA A R.L.	Armino Martina, Bomboletti Sara, Godino Sara, Ricci Veronica.
A.S.D. ORVIETO F.C.	Pecci Giorgia.
A.S.D. REAL AVIGLIANO	Venturi Chiara.
A.S.D. WOMEN GUALDO CALCIO	Biccheri Elena, Caucci Letizia, Crocioni Luna, Gjojdeshi Emanuela, Martini Benedetta, Nuti Giorgia, Romanini Greta, Rosi Elena, Rossi Anna, Sannipoli Giulia, Santilli Elena, Talamelli Nicole.

Le interessate dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi) e della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA'**.

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG.	Valerio	BRANDA
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE	SIG.	Gabriele	CILIANI
SELEZIONATORE	SIG.	Renato	FRIZZA
COLLABORATORE TECNICO	SIG.	Roberto	GIACOMETTI
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG.	Adriano	MIGLIOSI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che le calciatrici sono obbligate a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE VENERDI' 08 Maggio 2026 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 333/3300931 documentandola successivamente ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: cru@lnd.it e comunicazionicru@lnd.it.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del **07 Maggio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 26378/920pfi25-26/PM/fl del 09.04.2026.

NEI CONFRONTI DI

- Sig. Fabrizio PASSERI;
- Soc. A.S.D. Viole Calcio.

Per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Fabrizio Passeri e la società ASD Viola Calcio per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 07/05/2026 sono presenti: l'Avv. D'UVA Edoardo in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; ed il Sig. PASSERI Fabrizio Presidente della Società ASD Viole Calcio, i quali concludono come in atti.

Preliminarmente il Tribunale prende atto dell'avvenuta definizione del procedimento a carico del deferito ai sensi dell'Art. 127 CGS, mediante il quale il rappresentante della società ASD Viole Calcio ed il rappresentante della Procura hanno concordato le sanzioni, come da relativo verbale sottoscritto dalle parti che viene allegato alla presente delibera.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara congrua le sanzioni concordate tra le parti e la Procura Federale e per l'effetto applica:

- **Al Sig. Passeri Fabrizio tre mesi di inibizione;**
- **Alla società ASD Viole Calcio l'ammenda di €400,00.**

Così deciso in Perugia il 07 maggio 2026.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Claudia Gillosi

Rag. Riccardo Toccaceli

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 07 Maggio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **PIEGARO 2023** IN MERITO ALLA GARA PIEGARO 2023 –ASSISI CALCIO 2023, DISPUTATASI A PIEGARO IL 19.04.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 205 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, PUBBLICATO IN DATA 22.04.2026, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MACCARI LORENZO PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 07.05.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dal referto arbitrale emerge un comportamento al limite tra l'irriguardoso ed il maleducato posto in essere dal calciatore Maccari nei confronti del Direttore di gara.

Si ritiene congruo contenere la sanzione in tre giornate di squalifica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a tre giornate la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Maccari Lorenzo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Claudia Gillosi e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua riunione del 07 Maggio 2026, ha assunto le seguenti decisioni:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **G.S.D. ROMEO MENTI** IN MERITO ALLA GARA AMC 98 – ROMEO MENTI, DISPUTATASI A QUADRELLI IL 11.04.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.202 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 17.04.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE BASILI RICCARDO FINO AL 31.05.2026;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE BASILI NICOLA FINO AL 20.05.2026;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE RICCI FRANCESCO FINO AL 20.05.2026;**
- **AMMENDA DI €. 300,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 07.05.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Francesco Ricci si è avvicinato ad un avversario e, dopo un battibecco fra i due, lo ha attinto con uno sputo al volto.

Il calciatore Nicola Basili, a seguito dell'espulsione del capitano della sua squadra, è stato a sua volta espulso per aver pronunciato frasi offensive e irrispettose nei confronti dell'Arbitro.

Quanto all'assistente di parte Riccardo Basili, dopo l'espulsione del portiere, è entrato in campo protestando animatamente nei confronti del Direttore di gara e pronunciando frasi gravemente irrispettose nei suoi confronti.

A fine gara alcuni dirigenti della Romeo Menti, non identificati, hanno invitato l'Arbitro a riportare nel referto circostanze dal medesimo non percepite; inoltre gli stessi hanno registrato il colloquio con l'Arbitro e lo hanno minacciato di non farlo uscire dall'impianto fino a che non avesse assecondato quanto da loro richiesto.

All luce di quanto precede le sanzioni inflitte dal G.S. appaiono congrue e, come tali, meritevoli di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Claudia Gillosi

Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Claudia Gillosi e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua riunione del 07 Maggio 2026, ha assunto le seguenti decisioni:

ALLIEVI UNDER 17 TERNI

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. DONBOSCO BOSICOCALCIO1946** IN MERITO ALLA GARA DONBOSCO BOSICOCALCIO1946 – FABRO VALDICHIANA, DISPUTATASI A TERNI IL 18.04.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 76 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TERNI DEL 23.04.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE TRABUIO STEFANO PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 07.05.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara, incluso il supplemento di referto trasmesso dall'Arbitro, emerge che il sig. Stefano Trabuio, allenatore della A.S.D. **Donbosco Bosicocalcio1946**, abbia pronunciato parole non consone alla situazione nei confronti dei giocatori della panchina avversaria.

La Corte ritiene che detta condotta gravemente antisportiva, in assenza di più precisi dettagli in merito alle parole pronunciate dal Trabuio, possa essere sanzionata con il minimo edittale previsto dall'art. 29, comma C.G.S., pari a due giornate di squalifica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. all'allenatore Stefano Trabuio a due giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Claudia Gillosi

Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 07 Maggio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 16 REGIONALE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. ORVIETANA CALCIO SRL** IN MERITO ALLA GARA ALFINA LUPI-ORVIETANA ACA – ORVIETANA CALCIO, DISPUTATASI A CASTEL GIORGIO IL 19.04.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 76 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TERNI DEL 23.04.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE TODINI LORENZO PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 07.05.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Lorenzo Todini ha pronunciato parole non consone alla situazione nei confronti del Direttore di gara.

La Corte ritiene tuttavia che detta condotta integri gli estremi del comportamento gravemente antisportivo, e non già offensivo / irrispettoso, in assenza di più precisi dettagli in merito alle parole pronunciate dal Todini emergenti dal referto e, come tale, può essere sanzionata con il minimo edittale previsto dall'art. 29, comma C.G.S., pari a due giornate di squalifica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Todini Lorenzo a due giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 07 Maggio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

GIOVANISSIMI UNDER 15 ORVIETO

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. NORCIA 480** IN MERITO ALLA GARA NORCIA 480 - BEVAGNA, DISPUTATASI A NORCIA IL 26.04.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 69 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO DEL 30.04.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE PETRINI PAOLO FINO AL 30.06.2026;**
- **INIBIZIONE DIRIGENTE DE SANTIS BATTISTA FINO AL 31.07.2026;**
- **AMMENDA DI €. 500,00 ED INIBIZIONE DIRIGENTE GIORGI ANDREA FINO AL 31.10.2026;**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 07.05.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge indiscutibilmente il comportamento offensivo posto in essere dai dirigenti Petrini e De Santis nei confronti del Direttore di gara; rileva peraltro questa Corte che la sanzione dell'inibizione comminata dal G.S. debba essere contenuta per entrambi nel minimo editto e, conseguentemente, ridotta fino al 15.06.2026 per il Petrini e fino al 30.06.2026 per il De Santis.

Quanto al dirigente Giorgi, la cui condotta è stata invece contrassegnata anche da un comportamento reiteratamente minaccioso, si ritengono invece congrue le sanzioni dell'ammenda e dell'inibizione fino al 31.10.2026 inflitte dal G.S. e come tali meritevoli di integrale conferma.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce le inibizioni al dirigente Petrini fino al 15.06.2026 ed al Dirigente De Santis fino al 30.06.2026. Conferma nel resto l'impugnata decisione del G.S.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 07 MAGGIO 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace